



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1597

LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento a carattere industriale agroalimentare da parte del Consorzio "Sapori & Sapori" nel Comune di Castellana Grotte (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

L'assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"In attuazione della legge regionale 19 dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale", così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998 e dall'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000 in data 27/07/2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Castellana Grotte (BA) apposito Accordo di Programma, autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1867 del 22/12/2000 per la realizzazione di un insediamento a carattere industriale agroalimentare.

In data 15/12/2000 con delibera n. 1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante "B" art. 2.01 - Titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "B" prevedono la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT; che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota acquisita al prot. n. 8011 del Settore Urbanistico Regionale in data 30/08/2001, la ditta proponente l'Accordo di Programma in questione ha trasmesso la seguente documentazione:

"Relazione specialistica sulle peculiarità paesaggistico-ambientale del sito e sulla compatibilità del progetto".

In detto elaborato integrativo, nonché a seguito di verifiche effettuate d'ufficio, si evidenzia che l'area oggetto di intervento risulta direttamente interessata dalla presenza di un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T..

Più precisamente l'area d'intervento risulta interessare, sia pure marginalmente, una zona faunistica protetta, di cui all'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T., identificato come "oasi di protezione A15 Castello Marchione". Con riferimento alle N.T.A. del PUTT/Paesaggio ed in particolare per quanto attiene alle "prescrizioni di base" di cui al punto 3.13.4 nelle predette "aree protette" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 nonché le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05. Dallo studio paesaggistico trasmesso si evince che la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dell'area d'intervento, che il progetto in parola andrà ad attuare, risulterà comunque ancora compatibile con la qualificazione paesaggistica dell'ambito d'intervento in quanto non andrà ad incidere in maniera

significativa sul sistema botanico-vegetazionale esistente nè sulle stesse presenze faunistiche. In considerazione soprattutto dell'ubicazione dell'area d'intervento in un contesto alquanto antropizzato, non si rileva sulla predetta area d'intervento un elevato grado di naturalità e pertanto l'attuazione dell'intervento in progetto non comporterà una significativa modificazione dell'habitat esistente e/o un grave ed irreversibile turbamento alla fauna selvatica presente in loco.

Quanto sopra sia in considerazione della ubicazione dell'intervento nella parte marginale dell'area protetta di che trattasi che in considerazione delle misure di mitigazione adottate dalla soluzione progettuale proposta (conservazione delle alberature di pregio esistenti, messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale, ridotti movimenti di terra previsti ecc.)

Premesso quanto sopra, e fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T./Paesaggio, si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione, in un area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti, fatta eccezione per la sola "area protetta" dal punto di vista faunistico dove comunque l'intervento in progetto non produrrà impatti significativi, non interferisce, sostanzialmente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T./Paesaggio per l'ambito territoriale esteso di riferimento.

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra riportate e con specifico riferimento alla soluzione progettuale adottata si ritiene che il programma costruttivo in progetto non costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che in sede di pratica esecuzione dell'intervento proposto vengano adottate le misure di mitigazione già contenute nella relazione di impatto paesaggistico prodotta.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. n. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. n. 17 - comma 32 della L. 15/05/1997 n. 127.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
